



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 26/05/2021

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI .ANNO 2021
DELIBERA DI GIUNTA N. 107 DEL 29/04/2021**

L'anno **2021** il giorno **26** del mese di **Maggio** alle ore 18.00 con la modalità della **videoconferenza presso il collegamento ipertestuale <https://global.gotomeeting.com/join/536751141>** , previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	NO	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	NO	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	NO
BARRERA Maria Enrica	SI	MAZZONI Enrico	SI
BERTA Paolo	SI	MICO' Caterina	SI
BIANCHINI Giuseppe	SI	ONETO Vittoria	SI
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	SI
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	SI
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	NO	POGGIO Angela Maria	SI
CASTELLI Ezio	SI	RAVAZZI Giovanni	SI
DEMARTE Vincenzo	NO	ROSSA Maria Rita	SI
FOGLINO Stefano Luigi Maria	SI	RUFFATO Daniela	SI
GENTILUOMO Francesco	NO	SCIAUDONE Maurizio	NO
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	NO
GUERCI Federico Stefano	NO		

Presenti : 24 Assenti : 9

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 54 del 26/05/2021

Su proposta n. 110 del 06/05/2021

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI .ANNO 2021
DELIBERA DI GIUNTA N. 107 DEL 29/04/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/03/2014 (di seguito Regolamento comunale) e successivamente

modificato con deliberazione n. 90 del 06/08/2015, n. 34 del 22/03/2017, n. 122 del 18/12/2017, n. 144 del 18/12/2018, n. 164 del 20/12/2019 e n. 30 del 04/06/2020;

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.85/67/132/18100 del 25/07/2019;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/68/127/18060 del 14/05/2019;

VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;

CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente all'interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell'abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all'assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze;

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: *“D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni;

VISTO che alla luce dell'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all'esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall'articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al testo regolamentare vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- classificazione e definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali e stralcio dei riferimenti relativi alla categoria dei rifiuti assimilati;
- introduzione del criterio di variazione in corso d'anno del numero degli occupanti le utenze domestiche con effetto a decorrere dal giorno successivo alla variazione al fine di garantire una più equa tassazione rispetto al criterio precedentemente utilizzato che prevedeva la decorrenza dall'anno successivo;
- abrogazione della riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti di cui all'articolo 1 comma 649 Legge 147/2013 e introduzione della disciplina relativa alla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta di cui all'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006 come introdotto dal D. Lgs. 116/2020;
- esclusione dal tributo giornaliero delle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, ora soggette al canone mercatale;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione di cui al citato articolo 1 comma 48 della Legge 178/2020, concernente il trattamento agevolato per l'abitazione posseduta dai cittadini dell'Unione Europea titolari di pensioni;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre*

1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**propone alla Giunta Comunale
di sottoporre al Consiglio Comunale**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "Regolamento TARI – tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti" vigente;
3. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'allegato B, così come modificato ai sensi del punto 2), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

e la Giunta Comunale

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 - 181;

PRESO ATTO dell'art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

LETTO l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale vigente con particolare riferimento all'art. 45;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità agli artt. 26 - 30;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott. Stefano Specchia Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Dott. Stefano Specchia Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese

con atto n. 107 del 29/04/2021

DELIBERA
di sottoporre al Consiglio Comunale

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "Regolamento TARI – tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti" vigente;
3. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'allegato B, così come modificato ai sensi del punto 2), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

e il Consiglio Comunale
DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "Regolamento TARI – tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti" vigente;
3. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'allegato B, così come modificato ai sensi del punto 2), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il Presidente invita l'Assessore Lumiera ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio

(vedi interventi)

Entrano i Sigg. Cons. Abonante, Annaratone, Demarte, Guerci Sciaudone, Gentiluomo, Serra ed esce il Sig. Cons. Foglino (pres. 30)

Interviene il Presidente Locci che dichiara che è stato presentato un emendamento da parte della Giunta

(vedi interventi)

Interviene l'Assessore Lumiera che dà lettura dell'emendamento

(vedi interventi)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sull'emendamento sopra indicato

Il Segretario Generale procede all'appello e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 20 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone) , 1 contrario (Barrera,) e 9 astenuti (Abonante, Annaratone, Berta, Gentiluomo, Locci, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare

Entra il Sig. Cons. Malagrino ed esce il Sig. Cons. Demarte (pres. 30)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata come emendata

Il Segretario Generale procede all'appello e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 19 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone) , 1 contrario (Berta) e 10 astenuti (Abonante, Annaratone, Barrera, Gentiluomo, Locci, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare

TESTO COORDINATO:

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
.Anno 2021**

Delibera di Giunta n. 107 del 29/04/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/03/2014 (di seguito Regolamento comunale) e successivamente

modificato con deliberazione n. 90 del 06/08/2015, n. 34 del 22/03/2017, n. 122 del 18/12/2017, n. 144 del 18/12/2018, n. 164 del 20/12/2019 e n. 30 del 04/06/2020;

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.85/67/132/18100 del 25/07/2019;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/68/127/18060 del 14/05/2019;

VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;

CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente all'interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell'abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all'assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze;

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: *“D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni;

VISTO che alla luce dell'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all'esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall'articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all'iscrizione all'Anagrafe Italiani residenti all'Estero (AIRE);

OSSERVATO che la legge di conversione del D.L. 41/2021, approvata il 19/05/2021, all'articolo 30 comma 5, ha stabilito che la disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell'anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio;

RITENUTO tuttavia di considerare valido il termine del 30 giugno anche per l'anno in corso al fine di permettere alle utenze non domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il Regolamento oggetto di modifica;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al testo regolamentare vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- classificazione e definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali e stralcio dei riferimenti relativi alla categoria dei rifiuti assimilati;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti di cui all'articolo 1 comma 649 Legge 147/2013 che agisce con riferimento ai rifiuti urbani (ex assimilati) fino al 31 dicembre 2021;
- introduzione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, della disciplina relativa alla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta di cui all'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006 come introdotto dal D. Lgs. 116/2020;
- esclusione dal tributo giornaliero delle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, ora soggette al canone mercatale;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione di cui al citato articolo 1 comma 48 della Legge 178/2020, concernente il trattamento agevolato per l'abitazione posseduta dai cittadini dell'Unione Europea titolari di pensioni;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

OSSERVATO che l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della"*

TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei

pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i., alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**propone alla Giunta Comunale
di sottoporre al Consiglio Comunale**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
6. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al “Regolamento TARI – tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti” vigente;
7. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'allegato B, così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
9. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

e la Giunta Comunale

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 - 181;

PRESO ATTO dell'art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

LETTO l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale vigente con particolare riferimento all'art. 45;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità agli artt. 26 - 30;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott. Stefano Specchia Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Dott. Stefano Specchia Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese

con atto n. 107 del 29/04/2021

**DELIBERA
di sottoporre al Consiglio Comunale**

6. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
7. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "Regolamento TARI – tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti" vigente;
8. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'allegato B, così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A;
9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
10. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

**e il Consiglio Comunale
DELIBERA**

6. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
7. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "Regolamento TARI – tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti" vigente;
8. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'allegato B, così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma

16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A;

9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
10. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 110**

Ufficio Proponente: **Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi**

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI .ANNO 2021
DELIBERA DI GIUNTA N. 107 DEL 29/04/2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **18/05/2021**

Il Responsabile di Settore

Dott. Specchia Stefano

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **18/05/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Specchia Stefano

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LOCCI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA